

Prot. n. 3641/**C7c**
INTEGRAZIONE

Bologna, 26 Settembre 2016

**Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari I e II Grado
BOLOGNA e PROVINCIA**

Al Direttore Generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna

Al Dirigente dell'Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna

Alle Organizzazioni Sindacali provinciali di Bologna

**RETE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA di 1°e 2° grado – A.S. 2016/2017**

Integrazione alla nota prot. 3641/C7c del 22/09/2016

Ad integrazione della nota di cui all'oggetto, si precisa che anche la Classe di Concorso **A021 – Discipline pittoriche** – viene convocata per la giornata del 28/09/2016 alle ore 9,00. Nella sequenza temporale delle convocazioni verrà collocata tra le classi di concorso A019 ed A022

Le operazioni di individuazione degli aventi diritto avranno luogo presso l'Aula Magna dell'istituto I.T.C. "ROSA LUXEMBURG" - Via Dalla Volta n. 4 - BOLOGNA raggiungibile dalla stazione FF.SS. di Bologna con gli Autobus n. 11A e 11B (fermata Rosa Luxemburg).

Con l'occasione si precisa che le convocazioni diramate con la nota di cui sopra, relativa alle giornate di martedì 27/09/2016 e mercoledì 28/09/2016, riguardano esclusivamente gli aspiranti inseriti nelle GRADUATORIE PROVINCIALI PERMENENTI DEFINITIVE.

Restano valide tutte le informazioni di carattere generale previste nella precedente nota prot. 3641/c7c del 22/09/2016, compresi i criteri che, comunque, vengono ribaditi in allegato alla presente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Bernardi

CRITERI PER LA SCELTA DEL POSTO DA PARTE DEL CANDIDATO
(tali criteri tengono conto anche della C.M. prot. 24306 del 01 Settembre 2016)

1. Le supplenze per i docenti vengono assegnate secondo quanto prescritto dalla normativa vigente alla luce del nuovo regolamento D.M. 13/06/2007;
2. **l'aspirante alla supplenza, dotato di idoneo documento di riconoscimento, deve essere presente all'orario indicato nella convocazione** e viene chiamato, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta della supplenza;
3. al fine di rilevare le effettive presenze in sede di convocazione, **potranno essere effettuati appelli nominali** per verificare l'effettiva consistenza numerica dei candidati presenti; gli assenti all'appello verranno considerati assenti alla convocazione (verranno controllate anche le deleghe);
4. nel caso in cui il candidato arrivi **in ritardo rispetto alla propria convocazione, potrà scegliere solo in coda** agli altri candidati della convocazione stessa, purché non siano già terminate le operazioni della relativa sessione;
5. **chi non risulta presente** all'atto della chiamata né ha prodotto delega (la delega dovrà pervenire all'indirizzo mail indicato nel calendario delle operazioni (entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente la convocazione), **viene automaticamente escluso** dalla scelta del posto e dichiarato rinunciatario;
6. **la rinuncia** ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
7. l'assunzione in servizio deve essere effettuata entro **24 ore**, fermo restando l'orario di apertura delle segreterie **La mancata assunzione in servizio** dopo l'accettazione, attuata anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
8. **l'abbandono del servizio** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento;
9. così come previsto dall'art. 3, comma 5, del citato Regolamento, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, **è consentito all'aspirante rinunciare**, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, **esclusivamente per l'accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento;**
10. i docenti di cui all'art. 1, lettere a),b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 "ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, **con priorità, su posti di sostegno**", per cui, l'eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l'accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. n. 21/2005.
11. Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente **prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia** ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento (art. 3 comma 5 Regolamento supplenze)
12. la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con **rapporto di lavoro a tempo parziale**, prevista dal CCNL 2006-2009, potrà essere attuata secondo le disposizioni richiamate dall'art.25, c. 6, e l'art. 39, con particolare riguardo al c. 3. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 73 della .L. n. 133/2008
13. l'aspirante alla supplenza, che viene chiamato secondo l'ordine di graduatoria, deve **scegliere sulla base della disponibilità a quel momento o dichiarare di rinunciare;**
14. alla supplenza **attribuita con delega** si terrà conto, se possibile, delle indicazioni dell'interessato;
15. **chi non assume servizio** (salvo motivi giustificati) entro il termine previsto, dopo aver accettato la proposta di nomina sia per firma personale che attraverso delega, **decade** dal posto assegnato. Tale posto si renderà libero per una nuova convocazione;
16. **nel caso sopraggiungano nuove disponibilità** nel corso delle operazioni di assegnazione delle supplenze, anche per effetto di rinuncia, **i nuovi posti saranno oggetto di ulteriori convocazioni e**

- non comporteranno in nessun caso il rifacimento delle operazioni concluse fino a quel momento;**
17. All'interno dello stesso Istituto e su stessa tipologia di posto, gli spezzoni compatibili segnalati dai dirigenti scolastici sono già stati accorpati; di conseguenza **gli spezzoni o i part-time non accorpati si devono ritenere incompatibili** fra di loro;
 18. Fra Istituti diversi o codici meccanografici diversi, si accorpano o si concedono completamenti solo su spezzoni che risultano compatibili a seguito delle dichiarazioni di articolazione oraria sottoscritte dai Dirigenti scolastici;
 19. coloro che hanno scelto uno spezzone orario, in assenza di un posto intero, possono **rinunciare allo spezzone per accettare una supplenza su posto intero** (al 30/6 o al 31/8) fatta salva la possibilità del completamento orario;
 20. **gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione** non hanno più titolo ad ulteriori proposte per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria;
 21. alla **priorità di scelta della sede** per gli aspiranti che, possedendone i requisiti, abbiano compilato la sezione H (ex Allegato "A") – Domanda per l'attribuzione della priorità nella scelta della sede - ai sensi del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
 22. Solo per gli **aspiranti in situazione di handicap personale** di cui all'art. 21, e al comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli **aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap** di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune vicino;
 23. Il numero di **posti disponibili per i riservisti** va determinato in base a quanto previsto dall'art. 7 della legge n.68/1999 e dalla circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000 al paragrafo "calcolo a livello provinciale" . Applicando tale normativa va calcolata la dotazione organica al 1° settembre. La rete delle supplenze verificherà le aliquote previste per le due categorie (Invalidi: 7% - Orfani: 1%), distinte per tipologia di personale e nella scuola secondaria, per classi di concorso nonché le percentuali applicate per le nomine in ruolo (max 50% dei posti autorizzati per le nomine in ruolo). Questo 50% va ulteriormente distribuito a metà tra i docenti inclusi nelle GM e i docenti inclusi nelle GaE. Se la dotazione organica al 1° settembre prevede un solo posto, essendo tale unico posto non frazionabile, non può operare sullo stesso la riserva del 50%. Il numero di posti individuato va ripartito tra Graduatoria di Merito e Graduatoria ad esaurimento. L'aspirante beneficiario della riserva esercita per ultimo il proprio diritto di scelta della sede sulla disponibilità relativa ai contratti a tempo determinato, al termine della relativa operazione di convocazione, salvo eventuale scelta prioritaria in base al proprio diritto di graduatoria o in ragione della priorità di scelta della sede spettante quale destinatario della precedenza (art. 21 e art. 33 comma 6 della legge 104/92, nonché dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge medesima). **I posti da destinare a riserva** - ove risultino secondo l'apposito prospetto annualmente fornito dal Sistema Informativo - **non possono che riguardare posti di insegnamento ad orario intero**, da assegnare, nel caso di attribuzione di rapporti a tempo determinati, per supplenza annuale se vacanti e disponibili o per supplenza temporanea sino al termine della attività didattiche se solo disponibili. (Nota MIUR Prot.n. 3948 del 27 dicembre 2003).
 24. si precisa che in seguito all'attribuzione di posti di ruolo su sedi disponibili (fino al 30/6/2017) **sarà necessario** al momento dell'attribuzione di posti annuali (fino al 31/8/2017) **convertire lo stesso numero di posti vacanti in posti disponibili.**